

## DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN FARMACIA

Premesso che l'assistenza farmaceutica rientra nei servizi essenziali sanitari (LEA), al fine di garantire la continuità del servizio alla popolazione, le singole farmacie, confermando la presenza di farmacisti per tutto l'orario di apertura, **potranno lavorare a battenti aperti (preferibilmente) o a battenti chiusi.**

La Direzione Welfare della Regione Lombardia ha reso ora possibile svolgere l'attività di assistenza farmaceutica anche a battenti chiusi, dandone comunicazione all'ATS competente.

Sarà responsabilità del titolare e direttore della farmacia ad organizzare il servizio in modo che non si creino difficoltà alla corretta erogazione dell'assistenza farmaceutica ai cittadini.

E' necessario evitare *assembramenti sia al di fuori della farmacia se si lavora a battenti chiusi, sia nei locali se si svolge a battenti aperti, in quest'ultimo caso disciplinando gli accessi con l'apertura regolata delle porte di ingresso*", come indicato al punto 1) delle INDICAZIONI OPERATIVE PER I FARMACISTI già diramate.

Si puntualizzano di seguito alcune modalità attuative.

- consentire l'accesso ai locali della farmacia ad un numero massimo di utenti pari al numero delle postazioni attive al banco.
- l'accesso degli utenti, sul numero massimo previsto al punto 1, può essere regolato con la temporanea chiusura della porta d'ingresso.
- al fine di disciplinare l'accesso ai locali della farmacia, si suggerisce il rilascio di un tagliando numerato progressivamente.
- garantire una distanza minima di almeno un metro sia tra i pazienti presenti sia tra questi ultimi e i farmacisti al banco sia tra gli operatori al banco.
- dare priorità di accesso agli utenti anziani, diversamente abili e a donne in gravidanza.

### SISTEMI DI PROTEZIONE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Al fine di proteggere i farmacisti e i loro collaboratori che, quando la farmacia è a battenti aperti, operano a distanza ravvicinata con il pubblico, si suggerisce l'utilizzo di pannelli di protezione trasparente che possono essere installati per ciascuna postazione di lavoro.

Con riferimento alle misure di protezione di tipo collettivo, si trasmette un documento, elaborato dal Dr. Roberto Lombardi (ex ISPESL Dipartimento Igiene del lavoro, INAIL – Settore Ricerca e Certificazione), con la quale si forniscono indicazioni tecniche in materia ([https://www.ordinifarmacistolombardia.it/files/documents/coronavirus\\_indicazioni-tecniche.pdf](https://www.ordinifarmacistolombardia.it/files/documents/coronavirus_indicazioni-tecniche.pdf))

### DISINFEZIONE DEI LOCALI E DELLE SUPERFICI AREAZIONE DEGLI AMBIENTI

Si raccomanda di effettuare una pulizia accurata degli ambienti (in particolare, del banco e dell'area prospiciente ad esso) con disinfettanti a base di alcol o cloro.

Si raccomanda di lavarsi con cura le mani con frequenza ravvicinata e arieggiare il più possibile gli ambienti.

### SERVIZI EROGATI DALLE FARMACIE

Per quanto attiene ai servizi erogati dalle farmacie ai sensi della L. 69/2009, si suggerisce che vengano garantiti solo nei casi di effettiva necessità ed urgenza e, comunque, in tali casi, si ricorda che è obbligatorio rispettare la distanza di un metro (pertanto, il farmacista non potrà operare direttamente sul paziente, ma solo fornire supporto nell'autoanalisi ad una distanza minima di un metro). In ogni caso, si consiglia l'utilizzo di guanti e di dispositivi di protezione (mascherine).

## **MISURE STRAORDINARIE - URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA**

Il testo del DPCM dell'8 marzo 2020 prescrive ulteriori misure che riportiamo integralmente:

- è raccomandato di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- negli uffici delle pubbliche amministrazioni sono esposti presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure igienico sanitarie di cui sopra;
- i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie sopra riportate anche presso gli esercizi commerciali;
- nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle suddette comunicazioni alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità previste dal DPCM.

### Monitoraggio delle misure

Il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure previste dal DPCM e monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

In proposito, si segnala che il Ministro dell'Interno, ha adottato una direttiva rivolta ai Prefetti per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato".

La direttiva prevede indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all'interno dei territori "a contenimento rafforzato". I controlli avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti.

I farmacisti e gli altri collaboratori delle farmacie possono continuare a fare il tragitto dalla propria abitazione alla farmacia, considerate le comprovate esigenze lavorative e l'impossibilità di ricorrere al lavoro agile .

La sanzione prevista dal decreto per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella comminata dall'articolo 650 del codice penale (inosservanza di un provvedimento di un'autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un'ipotesi più grave quale quella prevista dall'articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

## **RINNOVO AUTOMATICO DI PIANI TERAPEUTICI, FARMACI E DISPOSITIVI**

Nelle more delle decisioni/indicazioni che dovrebbero essere fornite a breve da AIFA, per quanto riguarda il rinnovo dei piani terapeutici dei medicinali (ad esclusione di quei Piani in cui è previsto il monitoraggio per motivi clinici), si forniscono le seguenti indicazioni.

I Piani terapeutici (PT) riferiti a medicinali che presentano una data di scadenza tra il 1 marzo e il 30 aprile 2020 sono rinnovati automaticamente per due mesi; si precisa che attualmente questa indicazione avrà valore sino al 30 giugno p.v.

Si ricorda che il rinnovo automatico, dettato da una situazione contingente di emergenza, non esime il medico prescrittore (anche il medico di medicina generale) da una verifica rispetto alla presenza di eventuali ADR o modifiche cliniche che necessitano di un contatto con lo specialista non differibile.

Questo vale a maggior ragione per la continuazione delle terapie in alcune aree ed, in particolare, per il rinnovo dei **PT per gli anticoagulanti orali (DOAC)**, dove la prosecuzione non esime il curante dall'esecuzione degli accertamenti connessi al monitoraggio.

Resta inteso che laddove esista un sistema strutturato di PT on line, occorre verificare la possibilità del rinnovo da parte del medico specialista. I PT relativi a dispositivi monouso, integrativa e altri dispositivi di cui al DM 12 gennaio 2017 (LEA) che presentano una data di scadenza tra il 1 marzo e il 30 aprile e riferiti ai soggetti:

- con alimentazione speciale
- diabetici che necessitano di ausili per il controllo della glicemia
- pazienti stomizzati
- pazienti incontinenti che necessitano dei relativi ausili

Oltre a questi, anche i PI relativi a dispositivi quali sensori, microinfusori e relativo materiale di consumo che presentano una data di scadenza tra il 1 marzo e il 30 aprile sono rinnovati automaticamente per due mesi; si precisa che anche queste indicazioni avranno valore sino al 30 giugno p.v.